



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI

ISTITUTO ONNICOMPrensIVO “Sergio Marchionne”

Frazione San Cipriano - 02012 AMATRICE - Tel. 0746 826321

C.F. 80018310575 ✉ riic81100q@istruzione.it riic81100q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

MASCHILE E FEMMINILE

Annesso

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo Internazionale

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Premessa

Titolo I – Disposizioni generali

Titolo II – Disposizioni amministrative

Titolo III – Personale del Convitto

Titolo IV – Funzionamento del Convitto

Titolo V – Comportamento dei Convittori/Semiconvittori

Titolo VI – Semiconvitto

Titolo VII – Disposizioni finali

PREMESSA

Il Convitto è un'Istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, e ricreativa e al perseguimento del benessere psicofisico dei giovani che accoglie; esso rappresenta un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficui gli insegnamenti impartiti a scuola, poiché educa i giovani al senso della consapevolezza e della responsabilità.

È una struttura che assicura la possibilità residenziale per la frequenza dei corsi di studio dell'Istituto; è luogo di formazione ed educazione, favorisce l'attuazione di ampie strategie educative in sinergia con le famiglie e con l'Istituzione scolastica.

Per favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che garantiscano i diritti e i doveri dei discenti e delle loro famiglie. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, necessita di regole che consentano una civile e pacifica convivenza. In questo modo, si garantisce che l'ambiente sia confortevole e appropriato ad accogliere gli studenti e le studentesse che affrontano le sfide e le difficoltà legate alla vita fuori dal contesto familiare.

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto Onnicomprensivo "*Sergio Marchionne*" di Amatrice e rientra nella tipologia dei "*convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalità di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti*" (Art. 27 comma 1 D.I. n.129/2018).

La gestione del convitto annesso all'Istituzioni scolastica "*deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1*" (Art. 27 del D.I. n.129/2018).

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Nel Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado – Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo Internazionale - e quanti altri previsti dalle leggi (il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali, l'ospitalità in convitto di studenti in mobilità o presenti per brevi scambi culturali). Il numero dei convittori ospitati è determinato dalla disponibilità dei locali, che può variare di anno in anno in funzione dei convittori in uscita e delle adesioni alla mobilità studentesca. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei suoi Collaboratori, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e formula la relativa motivazione. In caso di una o più rinunce dei convittori regolarmente iscritti, il posto sarà assegnato scorrendo la graduatoria sino ad esaurimento e a completamento dei posti disponibili.

La **riammissione** è deliberata dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, sentito il Dirigente Scolastico e il Collegio degli Educatori. Qualora i posti disponibili fossero inferiori al numero delle riammissioni, verrà redatta dal Collegio degli Educatori una specifica graduatoria di riammissione tenendo conto dei seguenti requisiti deliberati dal Commissario straordinario:

- della distanza e della difficoltà di collegamento tra l'Istituto e il domicilio della famiglia;
- della difficoltà nel raggiungere la sede scolastica con i mezzi pubblici;

- della maggiore età alla data di inizio dell'anno scolastico;
- del profitto scolastico.

Le **nuove ammissioni** di convittori durante l'anno scolastico, per coprire i posti liberi, saranno valutate e si effettueranno solo con approvazione del Dirigente Scolastico sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nel procedere alle nuove ammissioni in convitto si terrà conto di quanto disposto dall'art. 446 comma 1 T.U. 297/94 relativo alla dotazione organica per personale educativo e dall'art. 4 della legge 20/08/2001 n. 333.

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei suoi Collaboratori, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e formula la relativa motivazione.

Art. 2

Il Dirigente Scolastico sovrintende all'andamento educativo e disciplinare del Convitto e presiede il Collegio degli Educatori. Il Dirigente Scolastico può avvalersi di un Educatore-Coordiatore che svolge mansioni delegate con incarico annuale. L'orario di servizio del Coordinatore potrà essere determinato in conformità delle esigenze, prevedendone, nel caso, l'eventuale esonero dal servizio di assistenza notturna. (Circolare Ministeriale n.111/89)

Art. 3

Il Convitto, di norma, funziona dalle ore 20:00 della domenica fino alle ore 09:00 del venerdì. Nei giorni festivi e durante il periodo di vacanza, il Convitto rimane chiuso; nei giorni prefestivi infrasettimanali il Convitto chiude alle ore 9:00 e riapre alle ore 20:00 della domenica o del giorno previsto di rientro.

L'ingresso serale deve avvenire entro e non oltre le ore 22:00.

Art. 4

Il Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, determina i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei posti in Convitto nel caso di domande in esubero rispetto alla capienza, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Maggior distanza della residenza del richiedente alla sede dell'Istituto, anche in relazione alla esistenza e all'orario dei mezzi pubblici di trasporto;
- b) Condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
- c) Precedente permanenza al Convitto;
- d) Minor età dell'alunno;
- e) Profitto.

Art. 5

Gli alunni ripetenti e quelli incorsi in gravi provvedimenti disciplinari, di regola, non sono riconfermati in Convitto. In caso di disponibilità di posti l'ammissione degli stessi è subordinata alla decisione del Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, sentiti il Dirigente Scolastico e il Collegio degli educatori.

Non sono ammessi a rientrare in convitto i convittori che abbiano tenuto un comportamento irrispettoso nei rapporti con i compagni, con la Direzione, con il personale educativo, docente e A.T.A., o che abbiano violato gravemente le norme della civile convivenza.

Gli studenti con disabilità si iscrivono al Convitto previa valutazione del livello di autonomia posseduta - in relazione all'oggettivo contesto organizzativo e strutturale - e comunque della compatibilità con la vita comunitaria.

Art. 6 - Spazi e servizi

Il Convitto dispone di spazi funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei come da planimetria dello stesso.

Art. 7

Il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali e fatte salve le disposizioni legislative, l'ospitalità in Convitto del personale che svolga funzioni per il MIUR, gruppi studenteschi in visita culturale/eventi agonistici e culturali. (La quota prevista sarà stabilita dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto con apposita delibera).

La gestione delle attività per conto terzi deve essere condotta direttamente con l'interessato e secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 Art. 26 D.I. 129/2018.

Art. 8

L'amministrazione del Convitto è regolata dalle norme vigenti in materia di contabilità (Artt. 26 e 27 D.I. n.129/2018).

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9

Per l'iscrizione al Convitto o al semiconvitto, i genitori/tutori (o chi ne fa le veci) degli alunni (anche di quelli maggiorenni) devono presentare un'esplicita richiesta firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Istituto. I genitori separati o divorziati dovranno presentare l'apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per non recare alcun tipo di inconveniente di ordine legale in relazione all'affidamento dei minori.

Art. 10

I genitori/tutori (o chi ne fa le veci) s'impegnano altresì al pagamento della retta secondo la modalità indicate dall'Istituto e ad osservare, insieme al/alla proprio/a figlio/a, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto.

Si impegnano altresì al versamento di un **deposito cauzionale** pari ad € 100 a convittore, il cui importo viene stabilito annualmente dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto. Tale importo sarà restituito alla famiglia dei convittori al termine del ciclo di studi, ma solo in assenza di danni cagionati dal convittore. Qualora la cauzione venga parzialmente o totalmente utilizzata per danni, la famiglia si impegna all'immediato reintegro della stessa. Qualora la cauzione non sia sufficiente a coprire per intero il danno cagionato dal convittore, la famiglia è tenuta a provvedere al pagamento immediato della somma di denaro mancante.

Art. 11

Con la frequenza del Convitto si ha diritto all'assistenza del personale educativo, al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena), all'alloggio (in camera singola o doppia o tripla), all'assistenza medica (presidio di primo soccorso infermieristico), al servizio di guardaroba (lavanderia e stireria della biancheria da letto e della biancheria personale che gli alunni utilizzano esclusivamente per le attività sportive) e all'utilizzo degli spazi interni dedicati al Convitto.

Art. 12

L'ammontare della retta del Convitto/semiconvitto e le modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, con apposita delibera.

Art. 13

Il Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, può accordare, sulla base dei fondi pubblici o privati disponibili, riduzioni dell'eventuale retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche (ISEE) e risultino meritevoli per il profitto e la condotta.

TITOLO III - PERSONALE DEL CONVITTO**A) Gli Educatori****Art. 14**

Il personale educativo, collocato dalle norme vigenti nella funzione docente, ha la funzione di contribuire alla formazione ed educazione dei convittori, offre guida e consulenza nelle attività di studio, promuove e organizza le iniziative del tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo; assiste i convittori/semiconvittori in ogni momento della vita comunitaria. Il personale educativo cura i rapporti con i genitori, gli insegnanti curricolari e partecipa ai Consigli di Classe aperti per esprimere pareri sull'azione educativa svolta.

Art. 15

Il Collegio degli Educatori è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del Convitto o altra figura designata dal Dirigente Scolastico. Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo che deve armonizzarsi con la progettazione didattica-educativa e formula proposte circa la regolamentazione interna. Le attività di carattere collegiale che interessano gli educatori sono: la partecipazione alle riunioni collegiali e ai GLH; la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti; la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti Consigli di classe ai quali partecipa a titolo consultivo; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con i docenti, gli allievi e le famiglie.

Art 16

Educatori: compiti e doveri di sorveglianza

Ciascun educatore, durante il proprio orario di servizio, è responsabile degli alunni convittori/semiconvittori per tutta la durata della loro permanenza in Convitto. Gli educatori, con l'acquisita disponibilità, accompagnano gli allievi convittori/semiconvittori alle attività promosse dalla scuola. L'obbligo di vigilanza in orario notturno dovrà essere esercitato nel rispetto della privacy dei/delle convittori/convittrici, ma con il costante accertamento che tutto si svolga nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento. Gli studenti convittori sono tenuti ad avvertire gli educatori riguardo i loro spostamenti all'interno della struttura convittuale. In caso di malattia dei convittori e in assenza del personale infermieristico sarà cura del Personale Educativo, che ha prestato il servizio notturno, attendere fino all'arrivo dei genitori o di loro delegati.

Art. 17

Ogni educatore, secondo il proprio orario di servizio, dovrà attestare la propria presenza firmando l'apposito registro all'uopo predisposto.

L'orario di servizio degli Educatori, proposto annualmente dal Collegio degli Educatori, è deliberato dal Dirigente Scolastico. Deve essere tale da contemperare la necessaria assistenza educativa per tutto l'arco della "giornata convittuale" con una maggiore presenza durante le ore di studio del pomeriggio, in modo da rendere più efficace la funzione educativa. Gli Educatori, il cui turno di servizio comprende l'ora dei pasti, hanno diritto a fruire gratuitamente del vitto identico a quello dei convittori. Agli Educatori in servizio notturno è assegnata una camera attigua alle camere che ospitano i convittori ad essi affidati.

Per garantire maggiore sorveglianza e supporto scolastico, gli Educatori dovranno rispettare i seguenti turni:

- 20:00 - 09:00 (Domenica notte/Lunedì)
- 13.00 - 19.45 (Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì)
- 19.45- 08.45 (Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)

B) – Personale A.T.A.

Art. 18

Il personale ATA nello svolgimento delle proprie mansioni, collabora con il personale educativo nell'interesse del corretto funzionamento dell'istituzione convittuale e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Il loro orario di servizio deve essere funzionale alle esigenze di servizio. Il personale ATA del Convitto dipende amministrativamente dal DS e dal DSGA che ne coordinano l'orario di servizio e ne assegnano i compiti secondo le esigenze di servizio.

- Infermiere

- È addetto, nell'ambito della normativa vigente, all'organizzazione dell'infermeria;
- Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- Si prende cura dei convittori malati durante l'orario di servizio (In Convitto e a Scuola) in attesa del sollecito arrivo di chi esercita la potestà genitoriale;
- Pratica eventuali terapie prescritte dal medico;

- Provvede al primo soccorso in caso di incidente o malore.

- Collaboratori scolastici addetti ai servizi di Convitto

- Provvedono alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del Convitto;
- Si occupano del riordino e della pulizia degli spazi scoperti;
- Si occupano delle attività connesse con il servizio di mensa con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- Predispongono il trasporto delle suppellettili, delle attrezzature e di altro materiale vario necessario al Convitto.

Tutti i collaboratori in servizio, oltre ai compiti predetti, esplicano anche servizio di custodia e sorveglianza degli ingressi al Convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi. Il personale addetto alle camerate collabora con gli Educatori in servizio per un più rigoroso ed efficace controllo degli alunni convittori.

I collaboratori scolastici del convitto dovranno, prima del termine dell'orario di servizio riordinare gli spazi comuni; il venerdì e il giorno prefestivo, dovranno accertarsi che tutti gli ingressi, illuminazione e finestre siano regolarmente chiusi.

- Addetti al guardaroba

- Provvede alla rilevazione, alla determinazione periodica e alla custodia del materiale igienico in dotazione; al lavaggio meccanizzato; alla stiratura e alla conservazione dello stato di efficienza del corredo dei convittori;
- Provvede alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze; alla registrazione delle entrate/uscite della biancheria in dotazione al Convitto;
- Provvede allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

- Autista

- È addetto alla guida degli autoveicoli e alla loro manutenzione ordinaria;
- Mette in scadenziario e comunica per tempo all'ufficio competente le scadenze di: revisione del mezzo di trasporto, tassa di possesso e assicurazione.
- Compila il "registro del conducente" con l'annotazione sistematica di data, tragitto e km percorsi; su tale registro vanno annotate le riparazioni/sostituzioni effettuate oltre ai vari rifornimenti di carburante.
- È addetto alla gestione della manutenzione di piccoli lavori sui mezzi nei limiti della disponibilità e degli attrezzi a disposizione.
- È addetto al lavaggio dell'esterno e al lavaggio e disinfezione degli interni dell'autoveicolo.
- In caso di problemi non direttamente risolvibili, è tenuto alla comunicazione immediata al Dirigente Scolastica per l'avvio delle procedure di riparazione.

- Cuoco

- Preparazione delle attrezzature per la cucina;
- Prelievo dalla dispensa delle materie prime necessarie per la preparazione dei pasti;
- Prelievo dei materiali dal magazzino e ricollocamento degli stessi, non utilizzati o fuori uso;

- Riassetto e sanificazione dei piani di lavoro e delle attrezzature;
- Gestione e coordinamento servizio interno della cucina;
- Collaborazione con il responsabile alle operazioni di inventario;
- Espletamento delle mansioni previste dal profilo nel Piano di Autocontrollo (HACCP).

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

Art. 19

All'inizio di ogni anno scolastico gli Educatori provvederanno a destinare i/le convittori/convittrici nelle camere, tenendo presente, per quanto possibile, la classe frequentata.

Al momento dell'accoglienza, per garantire ad ognuno riservatezza e cura dei propri effetti personali, i/le convittori/convittrici ricevono copia della chiave della propria camera, sottoscrivendo un modulo di consegna, di impegno di restituzione alla fine dell'anno scolastico e durante i periodi delle vacanze di Natale e Pasqua e di assunzione di responsabilità in caso di smarrimento o usura corrispondendo il costo del duplicato.

Gli studenti sono, pertanto, tenuti a custodire la chiave con scrupolo e responsabilità. In caso di smarrimento della stessa, gli Educatori potranno valutare l'opportunità o meno di provvedere a fornire un duplicato.

Ogni convittore/convittrice avrà così a disposizione letto, copriletto, materasso, cuscino, coperta, comodino, armadio, sedia e scrivania. Si dovrà avere massima cura per i suddetti oggetti, nonché per i locali e le suppellettili. Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni del patrimonio mobile o immobile comporta un addebito individuale. L'addebito può essere collettivo, nel caso in cui non sia possibile risalire all'individuazione del/dei responsabile/i, e determina un provvedimento disciplinare qualora nell'atto si riscontrino volontarietà.

A) - Corredo

Art. 20

Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale (in quantità tale da consentire il cambio). Ogni capo di biancheria o indumento è contrassegnato dal corrispondente numero di matricola o dalle iniziali del/della convittore/convittrice e custodito dal personale addetto al guardaroba.

La fruizione del servizio di guardaroba è consentito in orari e giorni prestabiliti all'inizio dell'anno scolastico: il/la convittore/convittrice consegnerà la biancheria da lavare nell'apposita sacca per il lavaggio (di norma non più di due volte a settimana) la mattina prima di recarsi a scuola. Gli indumenti usati per le attività sportive previste dall'Istituto avranno la precedenza nel lavaggio rispetto agli indumenti personali. Non è previsto il servizio di guardaroba per indumenti sporchi riportati da casa la domenica sera o il lunedì mattina.

Tutti i convittori dovranno avere un cambio della biancheria da letto ed il cambio avverrà a rotazione dei piani ogni 15 gg. Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori ed eventuali somme di denaro in loro possesso lasciati incustoditi.

Art. 21

Il Dirigente Scolastico e gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e gli oggetti personali dei/delle convittori/convittrici in loro presenza. In assenza degli studenti interessati all'ispezione, per casi gravi e motivati, il Dirigente Scolastico può autorizzare l'apertura di eventuali "mezzi di chiusura" (lucchetti) utilizzati dal/dalla convittore/convittrice.

Art. 22

Nelle camere, e in genere nei locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo. Non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell'accoglienza e del rientro definitivo in famiglia al termine dell'anno scolastico. Durante l'anno può essere concesso, per particolari esigenze, l'ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico in accordo con gli Educatori in servizio. I convittori studiano e socializzano negli spazi comuni.

B) – Mensa e vitto**Art. 23**

Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa dove tutti gli allievi, ad eccezione di quelli ammalati, dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto ed osservando negli atti e nel conversare le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto. Il pasto è uguale per tutti secondo la tabella dietetica determinata annualmente, sentito il parere di un rappresentante dei convittori e del Coordinatore, previa indicazione del Sanitario del Convitto. Il menu può essere variato in relazioni a particolari esigenze di salute (allergie, intolleranze, patologie), previa prescrizione medica e/o per motivi di culto. Ai convittori e semiconvittori non è consentito allontanarsi dalla mensa senza il permesso dell'educatore. Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato.

Art. 24

La vigilanza è affidata a tutto il personale presente a mensa. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

C) – Assistenza medica**Art. 25**

Il Convitto garantisce la presenza di personale infermieristico presso la struttura negli orari stabiliti e comunicati ad inizio anno scolastico. Il/La convittore/convittrice ammalato/a può trattenersi a letto su segnalazione dell'Educatore in servizio.

Gli interventi del personale ed i locali adibiti a infermeria sono solo ed esclusivamente volti al Primo soccorso o a medicazioni di modesta entità.

Ove si riscontri l'urgenza o la gravità del caso, l'Educatore e/o l'infermiere, richiederà l'intervento delle strutture sanitarie preposte. In caso di malori e/o traumi occorsi al/alla convittore/convittrice connotati dall'urgenza, il personale in servizio dovrà richiedere l'intervento del 118 ed informare tempestivamente la famiglia.

All'uopo deputati all'assistenza sui mezzi di soccorso saranno l'infermiere, ove in servizio, l'educatore o un collaboratore scolastico designato dal Dirigente Scolastico. Questi accompagneranno il/la convittore/convittrice al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, etc) sono di competenza della famiglia. In caso di malattia del/della convittore/convittrice verranno immediatamente informati i genitori/tutori (o chi ne fa le veci), al protrarsi della stessa o in caso di particolari gravità, il/la convittore/convittrice deve rientrare in famiglia accompagnato dal genitore/tutore (o da chi ne fa le veci) o da suo delegato. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate dai genitori agli educatori che riferiranno all'infermiere per la corretta somministrazione.

Art. 26

È fatto divieto assoluto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica e somministrati dall'infermiere.

Art. 27

Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, è severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni al Convitto, nell'Istituto e in tutte le loro pertinenze. Tutti gli operatori scolastici (Educatori e Personale ATA) devono vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle con eventuale segnalazione al Dirigente Scolastico. Tutti coloro (studenti, educatori, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

D) – Rapporti con le famiglie

Art. 28

Il Collegio degli Educatori promuove periodicamente incontri con le famiglie degli alunni convittori per approfondire le problematiche riguardanti la vita scolastica e convittuale dei ragazzi.

È possibile richiedere un colloquio con il singolo Educatore previo appuntamento. Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari degli alunni, oppure chiede al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie. I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con la Direzione o con gli Educatori.

I genitori sono tenuti a firmare l'impegnativa di responsabilità per l'uscita dal Convitto: i convittori raggiungono da soli la famiglia il venerdì dopo le lezioni e nei giorni precedenti le ricorrenze festive e nell'eventualità di chiusura del Convitto; i semiconvittori/semiconvittrici escono da soli al termine delle attività pomeridiane (h 17.30).

TITOLO V - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI

A) Norme generali

Art. 29

I convittori/convittrici, semiconvittori/semiconvittrici verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della socialità. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 30

I principi della buona educazione, della disciplina e della solidarietà devono informare tutte le attività dei convittori/convittrici, semiconvittori/semiconvittrici. Pertanto, ogni convittore/convittrice, semiconvittore/semiconvittrice è tenuto a:

- a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- b) attendere ai propri doveri convittuali e scolastici (le norme e gli orari stabiliti);
- c) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale dell'Istituto;
- d) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona;
- e) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto e di tutto il corredo avuto in dotazione;
- f) frequentare regolarmente l'attività scolastica e assolvere con costanza gli impegni di studio;
- g) non rientrare in Convitto arbitrariamente durante le ore curricolari di lezione, ma solo dopo autorizzazione del DS o suo collaboratore ed esclusivamente in presenza del personale educativo o infermieristico;
- h) osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e affisse in tutti i locali;
- i) Partecipare attivamente alle attività progettuali pomeridiane ludico-ricreative e sportive proposte dal collegio educatori.

Art. 31

I convittori devono ricordare che:

- a) il letto deve essere rifatto ogni mattina prima di colazione;
- b) le camere devono essere tenute in ordine;
- c) l'uso di strumenti musicali e di mezzi audiovisivi deve terminare all'inizio del riposo notturno e sempre che non arrechino molestia ad altri.

Si ribadisce il divieto assoluto di:

- a) praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppur ludica, che preveda scambio di denaro;
- b) assumere o detenere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- c) usare apparecchiature fornite di resistenze elettriche o a gas, con l'esclusione di asciugacapelli provvisti di contrassegno di sicurezza;
- d) detenere materiale di carattere pornografico;
- e) riunirsi a gruppi nelle camere;
- f) fumare in tutti i locali del Convitto;
- g) detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere;
- h) introdurre persone estranee in Convitto;
- i) custodire con diligenza le chiavi della stanza.

Art. 32

Chi procura danni alle strutture e alle suppellettili del Convitto dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.

Qualora a carico del/della convittore/convittrice vi siano eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l'amministrazione del Convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro 15 giorni dalla constatazione del danno, mediante la caparra versata ad inizio anno scolastico ed eventuale integrazione nel caso di somma superiore; in caso di inottemperanza il/la convittore/convittrice non verrà riammesso in Convitto.

Art. 33

Non è consentito l'uso degli smartphone/Tablet nel tempo dedicato allo studio (solo uso didattico e con autorizzazione degli educatori), durante la consumazione dei pasti e oltre le ore 22:30. Se ne raccomanda un uso ragionevole negli altri momenti consentiti. È vietato fare riprese audio e video salvo autorizzazione e per progetti scolastici di documentazione digitale, ed usare l'accesso alla rete internet (wifi) per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca e alla comunicazione con le proprie famiglie. Eventuali trasgressioni in tal senso saranno considerate dannose anche per l'immagine e il buon nome del Convitto; daranno luogo a sanzioni disciplinari e alla revoca dell'accesso alla rete. I dati di connessione non possono essere ceduti agli estranei.

Art. 34

Al termine delle lezioni i convittori devono rientrare subito in Convitto esclusivamente dagli ingressi principali, presentandosi all'Educatore di turno. L'accesso e l'uscita dal Convitto devono essere annotati sul Registro dell'andamento giornaliero della vita convittuale.

Art. 35

I convittori/semiconvittori non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione, neppure momentaneamente. L'autorizzazione, che dovrà essere richiesta per email all'indirizzo riic81100q@istruzione.it indicando la data, l'orario di uscita e la persona in qualità di genitore o suo delegato con copia di un documento di riconoscimento, può essere concessa solo dal personale educativo o dal Dirigente Scolastico. L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare.

B) Organizzazione della giornata

Art. 36

La routine convittuale si svolge secondo un piano orario che consente un giusto equilibrio tra lo studio, la ricreazione e il riposo. In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all'orario scolastico, viene fissato come segue:

- h 07:15 - Sveglia
- h 07:30 – 08:00 - Prima colazione
- h 08:00 – 08:15 - Riordino stanza ed igiene personale

- h 08:20 – 13:40/14.30 - Lezioni scolastiche
- h 13:45 – 15:30 - Pranzo / Ricreazione
- h 15:30 – 17:00 - Sala studio
- h 17:00 – 17:30 - Merenda
- h 17:30 – 19:20 - Attività sportive / Attività ludico-ricreative
- h 17:30 – 19:00 - Libera uscita (n. 1/2 giorni a settimana, secondo la scelta della famiglia)
- h 19:15 – 22:30 – Cena / Ricreazione
- h 22:30 - Riposo notturno

Art. 37

Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del Convitto. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti e deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e al profitto degli alunni. Durante lo studio i/le convittori/convittrici sono affidati alla guida e alla consulenza degli educatori sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio degli Educatori. Lo studio deve sempre svolgersi con la diligenza e la necessaria concentrazione. L'orario di studio deve essere rispettato e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi od uscire, salvo esplicita autorizzazione dell'Educatore.

Art. 38

Nel tempo libero, i/le convittori/convittrici potranno utilizzare, secondo i criteri generali del presente Regolamento, le sale di ricreazione/TV e gli impianti sportivi disponibili all'interno dell'Istituto (previa richiesta della famiglia ed autorizzazione del D.S.).

Art. 39

I/le convittori/convittrici possono uscire dal Convitto – una/due uscite settimanali (martedì e giovedì) 17:30 – 19:00 - facendone richiesta agli Educatori di turno. L'autorizzazione, depositata ad inizio anno scolastico, con validità annuale, dai genitori, siglata dal Dirigente Scolastico, solleva il Personale educativo da qualunque responsabilità.

Non è consentito l'uso di motori e ciclomotori per e durante l'uscita giornaliera. La responsabilità dell'Istituzione convittuale cessa dal momento in cui il/la convittore/convittrice lascia il convitto per la libera uscita o per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il/la convittore/convittrice rientra in convitto.

Permessi, assenze e giustificazioni

Art. 40

I/Le convittori/convittrici anche maggiorenni, con formale e motivata richiesta (tracciabile) dei genitori al Dirigente Scolastico, e per le ore extracurricolari anche agli Educatori in servizio, da inviare all'indirizzo email riic81100q@istruzione.it e per conoscenza all'indirizzo email convittoamatrice@gmail.com, possono rientrare in famiglia durante la settimana per poi frequentare le lezioni puntualmente il giorno seguente. Le stesse modalità devono essere adottate per i permessi individuali straordinari, diversi dalla "libera uscita" e dalle attività scolastiche già autorizzate. Tali richieste devono essere motivate e avanzate con congruo preavviso tramite apposita modulistica predisposta dall'Istituto, sempre all'indirizzo email riic81100q@istruzione.it e per conoscenza

all'indirizzo email convittoamatrice@gmail.com, avere il carattere dell'occasionalità e non costituire, comunque, una turbativa per la regolare attività convittuale. Sull'adeguatezza della motivazione e l'attendibilità della richiesta, gli Educatori possono consultare il/i genitore/i. Le uscite e i rientri in famiglia infrasettimanali permanenti sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, di norma, all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 41

Il/La convittore/convittrice, semiconvittore/semiconvittrice presente in Convitto non può fare assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo. Le assenze dovranno essere giustificate dal genitore/tutore (o da chi ne fa le veci) tramite registro elettronico, come previsto dal Regolamento interno d'Istituto.

Art. 42

Gli Educatori possono revocare i permessi di uscita richiesti dai genitori/tutori (o da chi ne fa le veci) per motivi di ordine disciplinare e profitto scolastico e, in generale, laddove decadessero le condizioni di fiducia cui essa sottende.

In tal caso, gli Educatori dovranno annotare sul registro dell'andamento giornaliero della vita convittuale l'annullamento temporaneo del permesso di uscita e la relativa motivazione, avvisando tempestivamente i genitori/tutori (o da chi ne fa le veci).

Non è previsto in nessun caso la revoca dei permessi di uscita nel caso si tratti di attività sportiva.

Provvedimenti disciplinari

Art. 43

L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la non osservanza del presente Regolamento costituisce motivo di provvedimento disciplinare commisurato alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno, alla recidività al fine di non sminuirne il valore educativo:

- a) richiamo verbale;
- b) nota disciplinare Registro-Educatore (comunicazione al DS e famiglie);
- c) sospensione della libera uscita/altra attività esterna (comunicazione al DS e famiglie);
- d) sospensione temporanea non superiore a 15 gg;
- e) sospensione temporanea superiore a 15 gg;
- f) espulsione fino al termine dell'anno scolastico.

In caso di infrazioni gravi o reiterate, il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione scritta, su apposito modulo, da parte dell'Educatore/degli Educatori in servizio al Dirigente Scolastico: descrizione analitica e dettagliata dell'accaduto con indicazione del nominativo dello studente.

Prima dell'irrogazione di tali provvedimenti il/la convittore/convittrice può presentare ogni giustificazione a suo discarico. Le sanzioni di cui al punto a), b), c) sono comminate direttamente dal Personale educativo; quelle relative al punto d), dal Dirigente Scolastico. In base al DPR 249/98, la competenza ad irrogare le sanzioni superiori a 15 gg è del

Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, (o Organo deputato) - sanzioni di tipo e), f) - su proposta del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio degli Educatori.

La Procedura e l'Organo di Garanzia sono gli stessi dell'Istituto al quale il Convitto è annesso (Scuola Secondaria di Secondo Grado).

Art. 44

Per ogni provvedimento non particolarmente grave, il responsabile dell'erogazione della sanzione può valutare se esistano le condizioni per decidere la sua conversione in attività a favore della comunità scolastica, come previsto ai commi 2 e 5 dell'art. 4, dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*" DPR 24 GIU 1998, n. 249 e ss.mm.ii.

Art. 45

I/Le convittori/convittrici sospesi/e o espulsi dal Convitto non sono esonerati/e dalla frequenza delle lezioni scolastiche.

TITOLO VI - SEMICONVITTO

Art. 46

In Convitto possono essere ammessi, previa presentazione della relativa domanda scritta firmata dai genitori/tutori (o chi ne fa le veci), alunni frequentanti l'Istituto, in qualità di semiconvittori. Le domande di ammissione sono soggette alle stesse regole per l'ammissione al Convitto; gli alunni che necessitano di assistenza specialistica o comunque diversa e/o ulteriore rispetto a quella fornita dal personale del Convitto agli altri semiconvittori, potranno essere ammessi solo se fruiranno di assistenza del personale specialistico per tutto il tempo della loro permanenza in Convitto.

Art. 47

Il servizio di semiconvitto viene fornito, durante il periodo di apertura del Convitto, tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì; dall'uscita da scuola al pranzo e fino alle h 17:30. Durante il tempo della loro permanenza negli spazi comuni, seguono l'orario e le norme stabilite nel presente Regolamento; rientrano in famiglia autonomamente al termine dello studio/attività pomeridiano.

Il Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, ogni anno, fissa e delibera il costo dell'iscrizione al Convitto e il costo del servizio mensa.

Art. 48

I semiconvittori possono rientrare in famiglia in anticipo rispetto all'orario di uscita, previsto dall'articolo precedente, solo se accompagnati da un familiare o suo delegato e se autorizzati dal Dirigente Scolastico e nelle ore extracurricolari anche dagli Educatori, previa richiesta formale dei genitori all'indirizzo email riic81100q@istruzione.it e per conoscenza all'indirizzo email convittoamatrice@gmail.com.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Dei contenuti del presente Regolamento, i convittori/semiconvittori e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarli sottoscrivendo, all'inizio di ogni anno scolastico, il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 50

In caso di sciopero del personale, il Dirigente Scolastico assicura i servizi minimi, così come individuati dalla Contrattazione d'Istituto.

Art. 51

È fatto obbligo a tutti i convittori/semiconvittori di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 52

Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili per quanto non in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore o da emanare.

Art. 53

Il presente Regolamento, che ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per mutate esigenze normative e organizzative, può essere modificato, aggiornato, riveduto e integrato con approvazione del Collegio degli educatori e deliberazione del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione ed è reso pubblico mediante affissione all'Albo della scuola e pubblicazione sul sito web dell'Istituto www.icamatrice.edu.it.